



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. 667/2018.
Cron. N.
Rep. N. 5451/2018.
R.G. N.
27305/2018

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Filippo Vastarella, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al N. 27305/2018 R.G., tra
DI FALCO RAFFAELE (C.F.: DFLRFL82A01G309J), elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA) alla Via Terracciano, 10, presso lo studio della sua procuratrice Avv. Valeria Onorato, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione;

ATTORE

E

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), in persona del legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania al Corso Campano, 200, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Di Girolamo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: La procuratrice dell'attore conclude per l'accoglimento della domanda. Il procuratore del convenuto conclude per il rigetto della domanda attorea.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.10.2018, Di Falco Raffaelé convenne in giudizio, innanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace, il Comune di Giugliano in Campania (NA), per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti, nonché al pagamento delle spese di lite, con attribuzione. A sostegno della domanda dedusse che il 04.02.2018, verso le ore 21,00 circa, in Giugliano in Campania, il veicolo Fiat 500 L tg. FF271RK, di proprietà dell'attore, mentre percorreva la Via S. Giovanni a Campo, finiva in una buca presente sul mando stradale. Aggiunse che l'accaduto si verificava esclusivamente a

causa dell'insidia data dal fatto che non vi erano segnali di pericolo ed a causa della scarsa illuminazione pubblica, fattori che rendevano inevitabile l'accaduto. Aggiunse, altresì: che a seguito dell'urto il veicolo Fiat 500 L subiva ingenti danni alla parte anteriore sinistra (in particolare allo pneumatico, al disco ruota, all'ammortizzatore ed al braccio oscillante); che veniva allertato il Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano, ma invano; che nessun esito aveva sortito il tentativo di bonario componimento esperito anche mediante invito alla negoziazione.

Il convenuto Comune di Giugliano in Campania, regolarmente citato, si costituiva, impugnando la domanda e chiedendone il rigetto. Veniva prodotta documentazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dall'attore, dopodiché la causa, precisate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda, per il suo valore dichiarato, va decisa secondo equità, ex art. 113, II comma c.p.c.

In primo luogo, si precisa che in ordine alla titolarità di legittimazione processuale passiva in fattispecie come la presente, si è espressa la Cassazione con Sentenza N. 18753/2017, con la quale ha sancito che: *"...l'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile..."*. Or bene, nel caso in esame risulta proprio il convenuto Comune di Giugliano in Campania l'Ente gestore del tratto stradale in questione e, quindi, legittimato passivamente a stare in giudizio.

In secondo luogo, si rileva che l'attore, con l'esibizione della copia del libretto di circolazione e dell'ispezione ACI-PRA relativa al proprio veicolo, ha dimostrato la titolarità della legittimazione processuale attiva.

Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.

Invero, la dinamica del sinistro, così come descritta dal teste di parte attorea escusso, Casertano Vito, trova conferma nelle prospettazioni contenute in citazione e fa decisamente propendere per la tesi dell'esclusiva responsabilità, nel sinistro *de quo*,



del convenuto Comune di Giugliano in Campania, per non aver adottato, nella fattispecie che ci occupa, tutte le cautele idonee ad evitare pericoli agli utenti della pubblica via in questione.

Osserva questo Giudicante che il caso in esame si inquadra nelle fattispecie relative al c.d. "pericolo occulto", ovvero laddove sono presenti i requisiti dell'insidia e del trabocchetto (non prevedibilità e non visibilità), cause principali del lamentato evento dannoso. Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte ribadito che "L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; per i Comuni, art. 5 del r.d. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile l'ANAS di un incendio che si era propagato dall'erba secca falciata e accumulata su una banchina stradale e non asportata.)" (Cassazione civile, sez. III, 04/10/2013, n. 22755).

E' indubbio che nella fattispecie in esame, le circostanze del lamentato sinistro, così come emerse dalla deposizione dei testi escussi, fanno ragionevolmente propendere per la tesi della imprevedibilità del pericolo predetto e della sua non immediata visibilità. E ciò, anche e soprattutto in considerazione dell'indirizzo giurisprudenziale che questo Giudice ritiene di condividere e che fa ricadere la fattispecie in esame principalmente sotto la disciplina normativa del citato art. 2051 c.c., per cui se il bene che ha causato danni è della P.A. non occorre provare l'esistenza di insidie. Più specificamente: "In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la p.a., la posizione inammissibilmente



aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferito." (Cassazione civile, sez. III, 20/02/2009, n. 4234).

In altre parole, il danneggiato non ha più l'onere di dimostrare che l'evento si è verificato per l'esistenza di un'insidia o un trabocchetto, ma deve solo fornire la prova del fatto e del nesso causale; di contro, poiché l'uso al pubblico esige ancora più cautela di quanto viene richiesto al privato nella custodia dei propri beni, la P.A., per evitare il risarcimento, deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito.

Or dunque, il convenuto Comune di Giugliano in Campania, pur costituendosi, nulla ha provato in ordine all'adempimento del proprio dovere di vigilanza, al fine di evitare danni a terzi. Ciò premesso, appare in tal modo palesemente violato, da parte dell'Ente convenuto, il combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c., con conseguente condanna dello stesso al risarcimento per cui causa, previa declaratoria della sua esclusiva responsabilità in ordine ai danni per i quali è causa.

In ordine, poi, all'entità dei danni subiti dal veicolo dell'attore, quest'ultimo ha prodotto in giudizio un preventivo di riparazione (documento non confermato dal proprio estensore) per €. 1.673,69, ma ha poi quantificato la domanda nei limiti di €. 1.000,00. Tale quantificazione, comunque, tenuto conto dei danni così come illustrati dall'attore e dei prezzi correnti sul mercato locale, appare eccessiva, per cui si ritiene equo liquidare i danni in questione in complessivi €. 700,00 (somma da ritenersi già all'attualità), oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate così come nel dispositivo ex art. 91, ultimo comma, c.p.c., tenuto conto del valore dichiarato della domanda attorea (€.1.000,00).

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Filippo Vastarella, definitivamente pronunciando secondo equità sulla domanda di cui in narrativa, così provvede:

A. Dichiaro l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Giugliano in Campania (NA), in persona del legale rappresentante *p.t.*, in ordine ai danni per i quali è causa e, per l'effetto, condanna il predetto convenuto al risarcimento, a favore di Di Falco Raffaele, dei danni *de quibus*, che liquida in complessivi €. 700,00, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza.


B. Condanna, altresì, il convenuto Comune al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida ex art. 91, ultimo comma, c.p.c., a favore dell'Avv. Valeria Onorato, per dichiarato anticipo, in complessivi €. 950,00, di cui €. 80,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

C. Dichiaro la presente sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria in data 13 gennaio 2021

IL GIUDICE DI PACE

AVV. FILIPPO VASTARELLA





Giudice di Pace di Marano di Napoli

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 557/24 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Am. VALENTA ONORATO.

Marano di Napoli li 20/01/2024.

E' CONFORME ALL COPIA ESECUTIVA

Marano di Napoli 20/01/2024

IL CANCELLIERE

